

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00307/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2021, proposto dalle signore [REDACTED]
[REDACTED], rappresentate e difese dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini n. 8, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Uffici n. 14, sono *ex lege* domiciliati, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento notificato il 23.02.2021 con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare presentata ai sensi dell'art. 103, co. 1, del d.l. n. 34/2020 dal datore di

lavoro sig.ra [REDACTED] in favore della lavoratrice straniera sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] in data 2.07.2020;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Davide De Grazia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021, come specificato nel verbale;

Considerato che, salvo ed impregiudicato ogni necessario approfondimento in sede di esame del merito, al collegio appaiono ravvisabili i presupposti necessari per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che, quanto al *fumus boni iuris*, il rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare non sembra tenere conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell'Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le *FAQ* pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale in data anteriore al 8 marzo 2020;

Considerato, altresì, che, quanto al *periculum in mora*, l'esecuzione del provvedimento impugnato pregiudicherebbe irreparabilmente l'interesse al mantenimento delle relazioni sociali ed affettive della lavoratrice ricorrente;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2021.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, svolta mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni di cui in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Davide De Grazia

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO